



ALLEGATO 1: FAC-SIMILE DI CONTRATTO

[...]

TRA

l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Filosofia e Beni, d'ora in avanti denominata "Università", con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, rappresentata in base al D.R. nr. XXXXX, dal/la prof./prof.ssa XXXXX, in qualità di Direttore/Direttrice del Dipartimento [o altra struttura] domiciliato/a per la carica presso la sede del Dipartimento [o altra struttura] in XXXXX

E

il/la dott./ssa XXXXX nato/a a XXXXX il XXXXX residente a XXXXX (XX) via XXXXX n. XXX CAP XXXXX codice fiscale XXXXX nel seguito denominato/a "DOCENTE",

VISTI

- la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare, l'art. 23;
- le norme del Codice Civile applicabili e, in particolare, le disposizioni di cui al Libro IV, Titoli I e II, ed al Libro V, Titolo III;
- il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa emanato ai sensi dell'art. 23, della Legge n. 240/2010 con D.R. n. 337 del 4 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Regolamento");
- il Regolamento didattico di Ateneo;
- il Codice Etico e di Comportamento dell'UNIVERSITÀ emanato con D.R. 1116 del 5/11/2019;
- il Codice di condotta contro le molestie sessuali dell'UNIVERSITÀ;
- il Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 190 del 22/02/2021;
- il bando di selezione prot. n. XXX del XXX per lo svolgimento di incarichi di insegnamento a titolo retribuito per l'anno accademico 2024/2025 emanato dal Dipartimento [o altra struttura] che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato;
- l'esito del bando di cui alla premessa che precede, pubblicato all'albo del Dipartimento [o altra struttura] medesimo e sul sito web dell'Università, in virtù del quale il Dipartimento [o altra struttura] ha comunicato l'assegnazione al Docente dell'insegnamento sotto specificato (approvazione della graduatoria ed affidamento dell'incarico da parte del Consiglio di Dipartimento [o altra struttura] nella seduta del XXXX);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Tra l'UNIVERSITÀ e il DOCENTE viene stipulato il presente contratto per lo svolgimento di un incarico di insegnamento a titolo retribuito per l'anno accademico 2024/2025.
2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, e dall'art. 34 della legge 342/2000, la suddetta prestazione si configura come collaborazione coordinata e continuativa, non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, se non per gli effetti previsti dal citato art. 2 della Legge 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
3. È in ogni caso condizione sospensiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, la sospensione cautelare - ad opera dell'Autorità Giudiziaria - della procedura di selezione che ne costituisce il presupposto.
4. È in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione che ne costituisce il presupposto.

Art. 3 - Dichiarazioni e obblighi del Docente

1. Il DOCENTE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 c. 1 lett. c) della legge 240/2010, dichiara di non avere un grado di parentela o affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università o un Professore afferente alla struttura che attribuisce il presente contratto.
2. Il DOCENTE è a conoscenza che sul sito internet di Ateneo vengono pubblicati, senza l'indicazione dei nominativi dei Docenti, i risultati dei questionari di valutazione della didattica (insegnamenti e Corsi

di Studio) da parte degli studenti.

Il DOCENTE autorizza l'eventuale videoregistrazione e messa a disposizione on-line delle lezioni nei termini stabiliti dall'Ateneo.

3. Il DOCENTE si impegna a prestare in favore dell'UNIVERSITÀ la propria opera intellettuale quale professore a contratto per l'attivazione dell'insegnamento di "XXXXX" del Dipartimento [o altra struttura] secondo quanto indicato nel bando emanato, per l'anno accademico 2024/2025, dal Dipartimento [o altra struttura] medesimo e citato nelle premesse.

4. Il DOCENTE, nello svolgimento del presente incarico, dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'Università.

5. Il DOCENTE, secondo quanto stabilito dal Dipartimento [o altra struttura] è tenuto a svolgere XXX ore di lezione e le altre attività didattiche e di servizio agli studenti connesse all'insegnamento stesso, incluse le ore dedicate al ricevimento degli studenti, come deliberate dal Dipartimento [o altra struttura].

6. Il DOCENTE si impegna ad osservare l'orario delle lezioni definito dalla struttura didattica competente e si impegna, inoltre, a tenere un registro aggiornato delle lezioni, che ha valore di autocertificazione, che andrà compilato e consegnato per la validazione secondo le modalità previste dall'UNIVERSITÀ.

7. Il DOCENTE è tenuto a svolgere le attività indicate all'art. 8 del Regolamento, in particolare a presiedere la commissione di tutti gli appelli previsti per l'anno accademico 2024/2025 secondo il calendario che sarà elaborato dalla struttura didattica competente e a curare la verbalizzazione degli esiti delle prove nei tempi e con le procedure stabilite dall'UNIVERSITÀ.

8. Il DOCENTE è tenuto a inserire, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, il programma dell'insegnamento (concordato con il Collegio didattico del Corso di Studio), la bibliografia e le altre informazioni richieste (Syllabus) nell'area web dedicata del sito dell'UNIVERSITÀ, secondo le modalità da essa previste.

9. Il DOCENTE si impegna a rendere disponibile sulla propria pagina web messa a disposizione dall'Ateneo, insieme alle altre informazioni didattiche, il proprio curriculum vitae in formato europeo secondo le indicazioni e modalità che verranno fornite dalla Segreteria del Dipartimento [o altra struttura].

10. Il DOCENTE si impegna a pubblicare i materiali didattici relativi all'insegnamento – videolezioni, dispense e link di approfondimento, eventuali quiz di autovalutazione ecc. – sulla piattaforma e-learning di Ateneo <https://moodle.unive.it/> concordandone le modalità con la Segreteria didattica di Dipartimento/Struttura ed utilizzare, ove richiesto dall'Ateneo, le risorse tecnologiche per lo svolgimento delle lezioni.

11. Il DOCENTE garantisce il proprio tutorato e supporto agli studenti nei confronti dei quali abbia assunto l'incarico di Relatore, nonché la presenza alla discussione della tesi, almeno per i 12 mesi successivi alla conclusione del contratto.

12. Il DOCENTE è tenuto a fissare un orario di ricevimento, che potrà essere svolto in presenza o tramite modalità on line d'intesa con il Dipartimento, di almeno 2 ore la settimana durante lo svolgimento dei corsi e nella eventuale settimana di recupero, più almeno altre 2 ore prima di ciascun appello d'esame, e ad utilizzare la casella di posta elettronica fornita dall'Ateneo per lo scambio di informazioni e il supporto nei confronti degli studenti e dell'Amministrazione.

13. Le attività devono essere svolte personalmente dal DOCENTE, il quale non potrà avvalersi di sostituti. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4, è facoltà dello stesso, in caso di impossibilità temporanea, eseguire la prestazione dovuta in tempi diversi, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma 5, e purché tali tempi siano preventivamente concordati con le competenti autorità accademiche; diversamente, il compenso sarà proporzionalmente ridotto.

14. Il DOCENTE si impegna a mantenere la segretezza e la confidenzialità su dati e informazioni di cui entrerà in possesso per lo svolgimento del presente incarico.

15. Il DOCENTE è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati dall'UNIVERSITÀ per permettere l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, con obbligo di risarcimento per eventuali danni agli stessi a lui imputabili.

16. Il DOCENTE, ai sensi dell'art. 53 c. 14 del Decreto Legislativo 165/2001, dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'incarico oggetto del presente atto e con l'Ateneo. Come disposto dall'art. 7 del Regolamento, il DOCENTE si impegna, inoltre, a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi, anche potenziale, con la specifica attività didattica svolta o che comunque possano arrecare pregiudizio all'UNIVERSITÀ.

17. Il DOCENTE può fare uso della qualifica di "professore a contratto dell'Università Ca' Foscari

Venezia”, con la specifica della denominazione del corso d’insegnamento, soltanto nel periodo di vigenza del presente contratto. Ogni abuso sarà perseguito dall’UNIVERSITÀ a norma di legge.

Art. 4 - Durata

1. La durata del presente contratto decorre dal XX/XX/XXXX e termina il XX/XX/XXXX.
2. Il DOCENTE si impegna a far pervenire all’UNIVERSITÀ il presente contratto, debitamente firmato in ogni sua parte, XX giorni prima della data di decorrenza indicata.
3. Il rapporto potrà essere sospeso per maternità, paternità, adozione o affidamento ai sensi delle norme vigenti.
4. In ogni caso il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell’attività prevista dal presente contratto.
5. Nei casi previsti dai commi che precedono la sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è prorogabile salva diversa decisione della struttura didattica competente.
6. La malattia o l’infortunio del DOCENTE comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile senza che il contratto possa essere prorogato alla scadenza né possa essere posticipato il periodo sopraindicato per lo svolgimento delle lezioni, salva diversa decisione della struttura didattica competente.
7. Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente superiore ad un sesto della durata prevista per il presente contratto, l’UNIVERSITÀ potrà recedere senza preavviso alcuno.
8. In ogni caso tutte le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del DOCENTE previste nel presente articolo comportano la sospensione del pagamento del compenso da parte dell’UNIVERSITÀ e la conseguente rideterminazione dell’importo da corrispondere in relazione alla percentuale dell’attività svolta e all’utilità dell’Amministrazione che risulti dal rapporto della struttura didattica competente.

Art. 5 - Copertura assicurativa e Compenso

1. Il DOCENTE è coperto da assicurazione INAIL contro gli infortuni con costo ripartito tra le parti a norma di legge. Il compenso lordo percipiente sotto indicato è comprensivo del premio assicurativo INAIL a carico del DOCENTE.
2. Il compenso lordo percipiente che verrà corrisposto per la prestazione oggetto del presente contratto ammonta a €.XXXX,00= (...../00 euro) come stabilito dal Dipartimento [o altra struttura] e sarà corrisposto in un’unica soluzione dopo la scadenza del contratto e previa verifica, da parte del Dipartimento [o altra struttura], del regolare svolgimento delle attività previste e dell’adempimento degli obblighi contrattuali del DOCENTE.

Il compenso sopra specificato è da intendersi forfettario. Pertanto eventuali variazioni in aumento o in diminuzione nel numero degli esami effettuati dal docente non comporteranno alcuna modifica di detto compenso.

3. Nel caso in cui l’insegnamento non sia attivato per mancanza del numero minimo di studenti o per mutate esigenze didattiche, l’attività eventualmente svolta dal docente sarà remunerata con un importo a questa commisurato e che comunque non potrà essere superiore al 20% del compenso previsto dal comma precedente.
4. Sul compenso lordo percipiente verrà applicato il regime fiscale e previdenziale a norma di legge.
5. L’UNIVERSITÀ provvede, limitatamente alla durata dell’incarico specificata all’art. 4, a garantire, nei limiti contrattuali di polizza, la copertura assicurativa di RCT con spesa a carico del proprio bilancio.

Art. 6 - Risoluzione del contratto

1. È prevista la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato o ritardato inizio dell’attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e tempestivamente comunicati al Dipartimento [o altra struttura];
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilite dalla normativa generale e d’Ateneo vigente e, in particolare, dal Regolamento;
 - d) violazione dei principi e delle norme di comportamento previsti nei Codici dell’UNIVERSITÀ.
2. Nei casi di gravi inadempienze o di violazione degli obblighi previsti dal presente contratto all’art. 3, da parte del DOCENTE il presente contratto può essere risolto dall’UNIVERSITÀ, su richiesta circostanziata della struttura didattica competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15

giorni, da comunicare per iscritto al DOCENTE.

3. L'Università - su richiesta circostanziata della struttura didattica competente - può recedere dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare al DOCENTE con un preavviso di almeno 15 giorni corrispondendo solo la parte di compenso, calcolata in relazione alla percentuale dell'attività svolta e all'utilità dell'Amministrazione, che risulti dalla relazione della struttura didattica competente, senza che ciò produca a favore del DOCENTE alcun diritto di risarcimento di danni.

4. Il DOCENTE può recedere dal presente contratto per giusta causa, dandone comunicazione scritta all'Università con un preavviso di almeno 30 giorni.

5. In caso di inadempimento anche se determinato da motivi di forza maggiore si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

In materia di proprietà intellettuale e di brevetti si applica la normativa vigente.

Art. 8 - Codice Etico e di Comportamento e Codice di Condotta contro le molestie sessuali

1. Il DOCENTE, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di prendere visione e acquisire copia del Codice Etico e di Comportamento dell'UNIVERSITÀ nonché del Codice di condotta contro le molestie sessuali resi disponibili in formato elettronico sul sito web www.unive.it dell'UNIVERSITÀ.

2. Il DOCENTE si impegna inoltre a conformare la propria condotta, nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai principi generali contenuti nei Codici sopra citati.

Art. 9 - Comunicazioni tra le parti e tutela dei dati personali

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per PEC ovvero lettera raccomandata A.R., purché indirizzata come segue:

a) se all'Università: Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento XXX [o altra struttura], sede di XXXXXX o PEC XXXXX in persona del/la Direttore/Direttrice del Dipartimento [o altra struttura] medesimo/a;

b) se AL DOCENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e/o via PEC all'indirizzo: XXXXXXXX;

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna parte contraente potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati le parti contraenti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nonché dell'ulteriore normativa vigente, l'UNIVERSITÀ informa il DOCENTE che il conferimento dei dati personali richiesti dal presente contratto è necessario per consentire l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento. Il DOCENTE, in qualità di interessato, può, nei casi previsti dal GDPR, esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i propri dati personali, diritto alla cancellazione dei propri dati, diritto alla portabilità, nonché il diritto alla limitazione e opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta di esercizio dei diritti può essere presentata all'UNIVERSITÀ, in qualità di titolare del trattamento, o al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Per ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali da parte dell'UNIVERSITÀ si rimanda all'informativa completa disponibile alla pagina: <https://www.unive.it/pag/40200/>.

Art. 10 - Nomina ad Autorizzato al Trattamento dei dati personali e a Referente Interno-Responsabile Scientifico

1. Il DOCENTE si impegna a prendere visione e a rispettare quanto disposto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università Ca' Foscari Venezia e relativi Allegati nonché dal D. R. n. 1596 del 14/12/2021 di designazione ad Autorizzato al Trattamento dei dati personali e si impegna altresì a rispettare le istruzioni nello stesso impartite.

2. Laddove il DOCENTE prenda parte o collabori ad attività di ricerca si impegna, inoltre, al rispetto delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali".

3. Qualora il DOCENTE rivesta la qualifica di Responsabile Scientifico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, assuma il ruolo di coordinatore di attività di ricerca, referente scientifico di un progetto di ricerca finanziato, tutor di assegnisti di ricerca, relatore di tesi di laurea o di dottorato, ecc.) accetta

altresi la designazione a Referente Interno-Responsabile Scientifico ai sensi del D. R. n. 1595 del 14/12/2021 e si impegna a rispettare le istruzioni nello stesso impartite.

4. Il Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università Ca' Foscari Venezia, il D. R. n. 1596 del 14/12/2021 e il del D. R. n. 1595 del 14/12/2021 sono consultabili alla pagina: <https://www.unive.it/pag/44354/>.

Art. 11 - Oneri fiscali

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 dell'Allegato B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

2. Il presente contratto viene redatto in carta semplice/[oppure: viene redatto e firmato digitalmente] ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della Tariffa, parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente contratto.

2. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 13 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto il presente contratto viene regolato dall'art. 2230 e seguenti del Codice Civile e dal Regolamento di cui il DOCENTE dichiara di aver preso visione.

2. Le comunicazioni di legge relative al presente contratto sono effettuate dall'UNIVERSITÀ.

3. L'UNIVERSITÀ garantisce parità di trattamento tra uomini e donne. L'uso del genere maschile nel presente atto è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

[firme del/la Direttore/Direttrice di Dipartimento
e del/la Docente]

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare specificamente gli articoli 1 (Individuazione delle parti e valore delle premesse), 2 (Oggetto del contratto), 3 (Dichiarazioni e obblighi del Docente), 5 (Copertura assicurativa e Compenso), 6 (Risoluzione del contratto), 8 (Codice Etico e di Comportamento e Codice di Condotta contro le molestie sessuali), 9 (Comunicazioni tra le parti e tutela dei dati personali), 10 (nomina ad Autorizzato al Trattamento dei dati personali e a Referente Interno-Responsabile Scientifico) 12 (Risoluzione delle controversie) e 13 (Norme finali e di rinvio) del presente contratto.

[firme del/la Direttore/Direttrice di Dipartimento
e del/la Docente]

Responsabile del procedimento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. XXXXXX